



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente

Prot. n. 32200 del 22/04/20221

Ord. n. 146 del. 22/04/2021

Ordinanza Prevenzione effetti del favismo

Delimitazione aree di divieto di coltivazione somministrazione e vendita di fave. Disposizioni attività commerciali.

IL SINDACO

Premesso che:

- la letteratura scientifica attesta che il favismo è un difetto ereditario, determinato dalla carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), normalmente presente nei globuli rossi, fondamentale nello svolgimento dei processi ossido-riduttivi che avvengono a livello degli stessi eritrociti;
- il suddetto difetto enzimatico può causare, su base acuta, un'improvvisa emolisi e quindi una grave anemia emolitica quando, il soggetto con tale predisposizione, ingerisca fave fresche o secche (crude o cotte), e solitamente anche altri legumi, che interferiscono a livello inibitorio con l'attività di tale enzima; la possibilità di una grave crisi emolitica può avere conseguenze anche letali e quindi mettere in pericolo la vita del soggetto;
- detta crisi emolitica, potrebbe essere associata anche a situazioni in cui il soggetto affetto da carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), respiri il polline, o altre parti volatili delle leguminose interessate (ad es. peli del baccello), o entri involontariamente a contatto con quest'ultime;
- la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che il soggetto frequenta può costituire occasione di nocimento per la salute dello stesso;
- la libera iniziativa economica dei privati può essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce *ex se* interesse generale da soddisfare;

Considerato che:

- è pervenuta agli atti di questo Ente, prot. n 31362 del 20/04/2021, la richiesta di una cittadina residente in via Dell'Orto di Santa Maria del Comune di Civitavecchia con la quale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato la presenza nel suo nucleo familiare di minori affetti da favismo, per cui ha chiesto l'emissione di un provvedimento amministrativo teso alla salvaguardia della salute dei minori, nonché la frequentazione assidua degli stessi presso le seguenti strutture pubbliche:

- Via dell'Orto di Santa Maria (ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare della sig.ra richiedente)
- Scuola dell'infanzia /asilo nido "Coccolandia" via Veneto n.18-24;
- Chiesa Nuova San Liborio, sita in via Gian Girolamo Frezza n 1;
- Parco "Martiri delle Foibe", già parco dell'Uliveto, via Rodolfo Morandi (mediana) snc;
- Parco della Resistenza, già parco Antonelli, via Achille Montanucci/ viale Togliatti;
- Parco di via Veneto;
- Parco dell'Emi, via dell'Orto di Santa Maria;
- Area della Marina;
- Parco del Pincio,
- p.le Guglielmotti;

- Il Comune, con nota prot. 31374 del 20/04/2021, ha richiesto alla ASL Roma 4, competente per il territorio, riscontro sanitario ufficiale per quanto segnalato dalla cittadina residente in via dell'Orto di Santa Maria;

Richiamata:

l'Ordinanza sindacale n. 112 del 24/03/2021 " prevenzione effetti del favismo-disposizioni per mezzi di trasporto pubblico del Comune di Civitavecchia;

Ritenuto:

- Che in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto su disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti in merito in situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;
- Necessario vietare la coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle strutture pubbliche frequentate dai soggetti affetti dalla patologia (abitazioni, scuole, piscine e luoghi di culto) con particolare riguardo a quelli interessati dalla richiesta della cittadina residente in via dell'Orto di Santa Maria del Comune di Civitavecchia;
- Necessario l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo, volti alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;

Visto

- l'art. 13 della Legge n.833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 comma 4 e l'art. 54 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.,

ORDINA

1) ai proprietari e /o affittuari e /o conduttori il divieto di coltivazione di fave e piselli sui terreni ricadenti nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle strade e/o dai siti appresso elencati:

- Via dell'Orto di Santa Maria (ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare della sig.ra richiedente)
- Scuola dell'infanzia /asilo nido "Coccolandia" via Veneto n.18-24;
- Chiesa Nuova San Liborio, sita in via Gian Girolamo Frezza n 1;

- Parco “Martiri delle Foibe”, già parco dell’Uliveto, via Rodolfo Morandi (mediana) snc;
- Parco della Resistenza, già parco Antonelli, via Achille Montanucci/ viale Togliatti;
- Parco di via Veneto;
- Parco dell’Emi, via dell’Orto di Santa Maria;
- Area della Marina;
- Parco del Pincio, p.le Guglielmotti;

2) proprietari e /o affittuari e /o conduttori, entro 15 (quindici) giorni dalla data della presente la estirpazione ed eliminazione di eventuali colture/piantaggioni di fave e piselli esistenti sui territori ricadenti nel raggio di 300 (trecento) metri in linea d’aria dalle strade e/o dai siti sottoelencati:

- Via dell’Orto di Santa Maria (ove risulta ubicata l’abitazione di residenza del nucleo familiare della sig.ra richiedente)
- Scuola dell’infanzia /asilo nido “Coccolandia” via Veneto n.18-24;
- Chiesa Nuova San Liborio, sita in via Gian Girolamo Frezza n 1;
- Parco “Martiri delle Foibe”, già parco dell’Uliveto, via Rodolfo Morandi (mediana) snc;
- Parco della Resistenza, già parco Antonelli, via Achille Montanucci/ viale Togliatti;
- Parco di via Veneto;
- Parco dell’Emi, via dell’Orto di Santa Maria;
- Area della Marina;
- Parco del Pincio, p.le Guglielmotti;

3) ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi il divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse entro 50 (cinquanta) metri in linea d’aria dalle strade e/o dai siti appresso elencati:

- Via dell’Orto di Santa Maria (ove risulta ubicata l’abitazione di residenza del nucleo familiare della sig.ra richiedente)
- Scuola dell’infanzia /asilo nido “Coccolandia” via Veneto n.18-24;
- Chiesa Nuova San Liborio, sita in via Gian Girolamo Frezza n 1;
- Parco “Martiri delle Foibe”, già parco dell’Uliveto, via Rodolfo Morandi (mediana) snc;
- Parco della Resistenza, già parco Antonelli, via Achille Montanucci/ viale Togliatti;
- Parco di via Veneto;
- Parco dell’Emi, via dell’Orto di Santa Maria;
- Area della Marina;
- Parco del Pincio, p.le Guglielmotti;

4) ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30 x 40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”;

AVVERTE

- Che i cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l'Igiene Pubblica della ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale;
- il Servizio per l'Igiene Pubblica della ASL avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà, con appositi provvedimenti, ad estendere il divieto di coltivazione, per un raggio di almeno 300 mt., dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza, per i controlli e per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale e sanitaria, alle Autorità / Enti / Soggetti appresso elencati:

alla Segreteria Generale, all'Ufficio Messaggi e all'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale;

alla ASL RM4 - protocollo@pec.aslrmf.it;

al Comando di Polizia Locale, di questo Comune;

al Corpo Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche ed il Corpo Volontari delle Guardie Ecozoofile Nazionali;

- che il comando di Polizia Locale, il Corpo Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche e il Corpo Volontari delle Guardie Ecozoofile Nazionali sono incaricati circa l'osservanza e l'esecuzione del presente provvedimento;

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1) e 2) e prevista l'esecuzione d'ufficio con oneri e spese a carico dei trasgressori;

- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1), 2), 3) e 4) è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché le disposizioni della vigente normativa;

- che in caso di inottemperanza al disposto della presente ordinanza, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art.650 del c.p.;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il Sindaco

Ernesto Tedesco